

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1051-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, nella seduta del 9 aprile 1975

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, nella seduta del 9 luglio 1975 (V. Stampato n. 3716)

**d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, VENANZETTI, MINNOCCI, COSTA, FERRARI
e NENCIONI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 luglio 1975*

Vendita al Comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato « Borgo Santa Maria » dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a cedere al comune di Montelibretti, a trattativa privata, i terreni che costituiscono il compendio dell'ex tenuta demaniale « Montemaggiore » sita nel comune di Montelibretti, in località Baciabove, della superficie complessiva di circa 12 ettari, al prezzo di lire 2 milioni per ettaro e quindi per un prezzo complessivo di lire 24 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Il Comune, con appropriato strumento urbanistico, dovrà effettuare l'urbanizzazione della località destinando a verde pubblico non meno di un quinto dell'intera area e conservando tale destinazione per almeno un ventennio.

Art. 3.

Il Comune stesso dovrà alienare, mediante trattativa privata, agli attuali occupanti, le aree sulle quali insistono le costruzioni ultimate in data 31 gennaio 1973, in base al prezzo di cui all'articolo 1 ed alle spese di urbanizzazione.

Art. 4.

L'inosservanza, anche parziale, da parte del comune di Montelibretti, delle precedenti norme comporterà l'automatica decadenza del beneficio di acquisto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Per i fini di cui al precedente comma si intende derogata la disposizione di cui all'articolo 9 della legge 30 giugno 1954, numero 549, e successive modificazioni.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.